

DELIBERA N. 160/09/CSP

**Procedimento nei confronti della società Stampa Democratica 95 Società
Cooperativa Giornalistica (Quotidiano "Metropolis")
per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 9 luglio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009 ed, in particolare, l'articolo 21;

VISTA la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009 ed, in particolare, l'articolo 21;

CONSIDERATA l'attività di monitoraggio svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, documentata dalla copia del giornale acquisita agli atti, dalla quale risulta che la società Stampa Democratica 95 società cooperativa giornalistica, editrice del quotidiano *Metropolis*, nell'edizione del 29 maggio 2009, ha pubblicato, dalla pagina 2 alla pagina 32, messaggi politici elettorali relativi alla campagna per le elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009, in violazione della disposizione normativa di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e alle disposizioni attuative recate dall'articolo 21 della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, e della delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, in quanto privi della dicitura "messaggio elettorale" e dell'indicazione del soggetto politico committente e, quanto al contenuto, non conformi alle forme tassativamente ammesse dal citato articolo 7, comma 2;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità del 4 giugno 2009 (prot. n. 43705) con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste alla società Stampa Democratica 95 società cooperativa giornalistica le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Stampa Democratica 95 società cooperativa giornalistica, pervenute all'Autorità in data 6 giugno 2009 (prot. n. 44130), nelle quali ha fatto presente quanto segue:

- le violazioni riscontrate nell'edizione del 29 maggio 2009 sono state commesse per errore materiale e riguardano tutti gli schieramenti politici e tutti i candidati;
- nella sostanza, comunque, vi era la volontà di rispettare le prescrizioni in materia di par condicio;
- i candidati hanno inteso sintetizzare con poche parole i propri programmi politici nei messaggi in questione;
- quanto all'assenza dell'indicazione del committente, pur riconoscendo di aver violato le norme, la società è disponibile a fare quanto è possibile per ripristinare le prescrizioni di legge, impegnando l'intera struttura di gestione della pubblicità elettorale in maniera tale da evitare nel futuro ulteriori violazioni della "par condicio";

RAVVISATA la violazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, in quanto, come riconosciuto dalla stessa società editrice del quotidiano "Metropolis", i messaggi pubblicati nell'edizione del 29 maggio 2009, dalla pagina 2 alla pagina 32, sono privi della prescritta dicitura "messaggio elettorale" e dell'indicazione del committente, cosa che non consente incontrovertibilmente la "riconoscibilità" dei messaggi stessi come tali, e, quanto al contenuto, non sono state rispettate le forme tassativamente ammesse dall'articolo 7, secondo comma, della legge n. 28 del 2000 (annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati e pubblicazioni di confronto tra più candidati), in quanto i messaggi si limitavano a riportare slogan politico-elettorali;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari, Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Stampa Democratica 95 società cooperativa giornalistica, editrice del quotidiano "Metropolis", con sede in Torre Annunziata (NA) - Via Provinciale Schito, n. 131 - c.a.p. 80058, di pubblicare nel primo numero utile del quotidiano "Metropolis" un messaggio recante l'indicazione della violazione dell'articolo 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per aver pubblicato in data 29 maggio 2009, durante le elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009, messaggi politici elettorali privi della dicitura di "messaggio elettorale" e dell'indicazione del soggetto politico committente, e non conformi alle forme ivi tassativamente previste.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma , 9 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola